

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**QUESITO AL CTU SPECIALISTA IN MEDICINA LEGALE**  
*ai fini della quantificazione del danno alla persona*

R.G. \_\_\_\_\_

“Esaminati gli atti di causa, visitato il periziando, espletati sotto il suo controllo tutte le indagini ed accertamenti clinici anche specialistici ritenuti opportuni

**IL C.T.U.**

- 1) **LESIONI:** verifichi se il periziando abbia riportato lesioni nel sinistro per cui è causa, descrivendone in caso affermativo la natura, l'entità e l'evoluzione, verificando anche l'eventuale influenza di stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti sul loro decorso ed evoluzione.
- 2) **NESSO DI CAUSALITÀ:** verifichi la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni accertate ed il sinistro per cui è causa.
- 3) **INVALIDITÀ TEMPORANEA:** ne determini la durata conseguente al sinistro, differenziando la inabilità temporanea lavorativa dal danno biologico temporaneo totale e/o parziale; inoltre dica se ricorrano in concreto circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo, descrivendole in caso di risposta positiva.
  1. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 139 CdA [ovvero quella dell'art. 3, comma 3, del D.L. 158/2012 (cd Decreto Balduzzi) conv in L. 198/2012], il CTU terrà conto della necessità di effettuare una valutazione in base ad un riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata la lesione di qua (art. 32, comma 3-quater, DL n. 1 del 24.01.2012, conv con mod nella L. n. 27 del 24.03.2012).
- 4) **DANNO BIOLOGICO PERMANENTE:** accerti la sussistenza di postumi permanenti ed il nesso di causalità con le lesioni accertate, descrivendo le menomazioni anatomiche, funzionali e dinamico-relazionali e valutandone la negativa incidenza percentuale sulla integrità psico-fisica sulla base della tabella allegata al D.M. 3-7-03 per le micropermanenti e allegata ai lavori della Commissione D.M. 26-5-04 per la macropermanenti; specifichi i motivi della percentuale scelta nell'ambito della eventuale prevista forbice; segnali e descriva le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, ma solamente se comportano tale valutazione in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità.
  1. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 139 CdA [ovvero quella dell'art. 3, comma 3, del D.L. 158/2012 (cd Decreto Balduzzi) conv in L. 198/2012], il CTU terrà conto della necessità di effettuare una valutazione in base ad un accertamento clinico strumentale obiettivo (art. 32, comma 3-ter, DL n. 1 del 24.01.2012, conv con mod nella L. n. 27 del 24.03.2012), ossia della necessità che il D.B.P. sia strumentalmente rilevabile all'atto dell'accertamento peritale demandatogli, valutando se l'eventuale accertamento strumentale già in atti\effettuato sia idoneo. **NB** l'evidenziato verde costituisce quanto emerso in sede di osservatorio il 26.10.16 per mediare sulla necessità di impedire che il CTU si ritenga obbligato cmq a procedere ad un nuovo accertamento.
  2. Vorrà conseguentemente il CTU indicare l'accertamento strumentale considerato per la valutazione del danno in questione.
- 5) **CAPACITÀ LAVORATIVA:** accerti la eventuale negativa incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa del periziando, valutandola percentualmente in caso di risposta positiva, tenendo presente l'effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata, nonché quelle diverse compatibili con la sua età, le sue condizioni psico-fisiche pregresse, le sue attitudini professionali
- 6) **ASSISTENZA:** ove ricorrano condizioni di non autosufficienza, verifichi e descriva la eventuale necessità di assistenza dal punto di vista sia qualitativo che quantificatorio del tempo da considerarsi

congruo.

- 7) **SPESE MEDICHE E SANITARIE:** verifichi la riferibilità e la congruità delle spese mediche e di assistenza sostenute e documentate, determinandone il complessivo ammontare e determinando anche l'entità di quelle prevedibilmente ancora da sostenere.
- 8) **(quesito da considerare solo se completato dal Giudice) COMPONENTE DINAMICO-RELAZIONALE SPECIFICA:** premesso che il periziando ha allegato che \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ accerti l'eventuale incidenza delle lesioni su questo specifico aspetto dinamico-relazionale.

Al c.t.u. viene concesso per predisporre il proprio elaborato il termine di giorni \_\_\_\_\_ dall'inizio delle operazioni peritali che viene fissato in data \_\_\_\_\_ presso il suo studio in \_\_\_\_\_; quindi il c.t.u. viene onerato di trasmettere copia del proprio elaborato ai c.t.p., i quali avranno da quel momento il termine di giorni \_\_\_\_\_ per le eventuali loro osservazioni, da trasmettere solo al c.t.u., il quale a sua volta avrà l'ulteriore termine di giorni \_\_\_\_\_ per il deposito in cancelleria dell'elaborato di cui sopra, delle osservazioni dei c.t.p. e di una sintetica valutazione delle stesse.